

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione del piccolo scarabeo dell'alveare dall'Italia

916.443.105.3

del 15 gennaio 2015 (Stato 10 marzo 2017)

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹
sulle epizootie;
visto l'articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell'ordinanza del 18 aprile 2007²
concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:*

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di evitare l'introduzione del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) in Svizzera.

Art. 2 Importazioni vietate

Sono vietate le importazioni provenienti dalle zone di protezione dell'Italia definite nell'allegato di:

- a. api (*Apis mellifera*);
- b. bombi (*Bombus* spp.);
- c. attrezzature apistiche usate;
- d. sottoprodotti apicoli non trasformati;
- e. miele in favo destinato al consumo umano.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 16 gennaio 2015.

RU 2015 329

¹ RS 916.40

² RS 916.443.10

*Allegato*³
(art. 2)

Zona di protezione

È stata definita «zona di protezione» la seguente area dell'Italia:

Area comprendente

Regione Calabria: l'intera regione

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV dell'8 mar. 2017, in vigore dal 10 mar. 2017 (RU 2017 701).